



TRIBUNALE DI CAGLIARI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- letti gli atti e la documentazione prodotta nel procedimento iscritto al n. 10364 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025;

- a scioglimento della riserva;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. L'avv. Roberta Chiara Pilia ha domandato che fosse designato l'arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta tra lei, l'avv. Antonio Castello e l'avv. Stefania Aru, esponendo:

- di essere entrata a far parte della associazione professionale denominata

Controparte_1”, con sede in

Cagliari, poi *Controparte_2* , e di parteciparvi con l'avv. Antonio Castello e l'avv. Stefania Aru;

- di essersi cancellata dall'albo degli avvocati del Foro di Cagliari in data 20.12.2024, per incompatibilità derivante dall'accettazione di un posto di lavoro dipendente presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate;

- che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto della associazione, la cancellazione dall'albo degli avvocati costituiva motivo di perdita della qualità di associato;

- di aver domandato più volte all'avv. Antonio Castello e all'avv. Stefania Aru, dapprima personalmente, in seguito tramite legale, sempre senza alcun esito, il rendiconto degli incassi effettuati dagli stessi individualmente ma con riferimento all'attività svolta dall'associazione fino

al 20.12.2024, sino alla stessa data non ancora percepiti dalla medesima associazione, con conseguente richiesta di pagamento in proprio favore della quota degli utili spettante; così come il conto dell'attività svolta dai medesimi professionisti per ottenere dai clienti il pagamento delle spettanze maturate sino alla stessa data;

- che l'art. 16 dello statuto associativo dettava una clausola compromissoria, in quanto prevedeva: "Le eventuali controversie tra gli associati, nascenti dell'applicazione e/o dall'interpretazione del presente statuto saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato [testuale] ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Il medesimo deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli articoli 816 e 55. [testuale] del Codice di Procedura Civile";

- che, alla luce del contrasto insorto tra le parti per la mancata presentazione del rendiconto e il mancato pagamento degli utili ulteriori spettanti, intendeva invocare la decisione arbitrale, e così in data 19.11.2025 aveva notificato agli avv.ti Castello e Aru, in proprio e quali componenti dello *Controparte_1* *CP_2* la propria designazione dell'arbitro unico, invitando le controparti a dichiarare la loro adesione o il diverso nome proposto;

- che in data 9.12.2025 gli avv.ti Castello e Aru avevano notificato la loro designazione, quale arbitro unico, di un professionista diverso da quello da lei proposto dall'avv. Pilia, designazione che il 15.12.2025 aveva comunicato di non voler accettare.

L'avv. Antonio Castello e l'avv. Stefania Aru, costituitisi nel

procedimento, hanno chiesto che il Presidente del Tribunale di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, volesse in via principale dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di nomina di arbitro unico, per carenza dei presupposti indicati nello statuto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

I resistenti, in particolare, hanno sostenuto l'intervenuta conclusione di un accordo transattivo che in realtà aveva già definito ogni rapporto dare/avere tra le parti, così che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non vi era stata un'uscita della stessa dall'associazione, quanto uno scioglimento concordato del rapporto associativo.

Lo scioglimento dell'associazione, più specificamente, era intervenuto in data 20.12.2024, con accordo verbale, in presenza di testimoni, ma non per questo meno vincolante, con il quale era stata definita ogni reciproca pendenza.

L'avv. Pilia aveva accettato di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa economica, presente e futura, derivante dal rapporto associativo, con contestuale accollo da parte dell'avv.to Castello delle spese correnti dell'associazione, come effettivamente era avvenuto, ad accezione delle spese non ancora sostenute e riguardanti la banca dati.

Soltanto nel corso del procedimento, sviluppatosi attraverso diverse udienze, l'avv. Antonio Castello e l'avv. Stefania Aru, nel produrre in originale lo statuto, hanno richiamato l'art. 17, eccependo che la disposizione escludeva espressamente dalla competenza arbitrale le controversie in questione, la cui cognizione era quindi riservata al tribunale ordinario.

Nell'interesse della ricorrente, di seguito, si è concluso dichiarando di volersi rimettere alla decisione del Presidente del Tribunale, e di non contestare validità, efficacia e opponibilità dello statuto prodotto in originale in udienza, di cui non si aveva copia.

Il procedimento è stato istruito documentalmente.

2. Il ricorso per la nomina di arbitro proposto dalla ricorrente non può essere accolto.

Le parti, infatti, sia pure nel corso del procedimento, hanno concordato nel riconoscere che la disposizione di cui all'art. 17 dello statuto esclude dalla competenza arbitrale le controversie in questione, la cui cognizione è quindi attribuita al tribunale ordinario.

3. In materia di giurisdizione volontaria, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, nel contrasto tra più parti, l'istanza diretta a ottenere un determinato provvedimento venga dichiarata inammissibile o respinta, per difetto dei presupposti come anche per altre ragioni, il provvedimento relativo, non provvisorio né propedeutico rispetto ad altro procedimento, è sia pure allo stato definitivo e, per ciò stesso, deve contenere il regolamento delle spese a norma degli artt.91 e 92 c.p.c.

Il giudice è pertanto tenuto a provvedere a norma dell'art. 91 c.p.c. -in cui l'espressione "sentenza che chiude il processo" deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento conclusivo di un procedimento-, pronunciando condanna in ragione della soccombenza e dei principi della responsabilità processuale, ovvero adottando la diversa decisione di cui all'art. 92 c.p.c. se ne ravvisasse i presupposti.

Le spese del procedimento devono essere quindi interamente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'obiettivo iniziale incertezza,

la quale almeno inizialmente è stata senz'altro comune a tutte le parti, in merito all'esatto contenuto delle previsioni statutarie relative alla devoluzione o meno in arbitri della controversia.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso e dichiara le spese processuali interamente compensate.

Cagliari, 24 giugno 2026.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Vincenzo Amato)